

COMUNE DI TRIVERO

Provincia di Biella

***REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELLA PISCINA COMUNALE
"ERMENEGILDO ZEGNA"***

Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 18/09/1998

INDICE

- ART. 1 - FINALITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
- ART. 2 - DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 3 - MODALITÀ D'USO
- ART. 4 - SORVEGLIANZA
- ART. 5 - CORRETTO UTILIZZO
- ART. 6 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO A TERZI DELL'IMPIANTO PER ALLENAMENTI ED ALTRE ATTIVITA'
- ART. 7 - UTILIZZO DEL COMUNE E DELLE SCUOLE
- ART. 8 - FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
- ART. 9 - TARIFFE
- ART. 10 - VIGILANZA COMUNALE
- ART. 11 - PENALITÀ
- ART. 12 - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

ART. 1
FUNZIONI E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1 - La piscina "Ermenegildo Zegna", di proprietà comunale, è sede deputata allo svolgimento d'attività sportive ludico - natatorie in ambito scolastico nonché d'esercizio ed agonistiche sia pur a livello amatoriale, secondo le indicazioni del CONI e prevalentemente organizzate dall'Associazionismo presente sul territorio ed affiliato alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2 - Tutte le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

3 - L'impianto sportivo può essere gestito nella forma di concessione a terzi, mediante stipula di apposita convenzione a seguito di appalto concorso.

4 - Il gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti con particolare riferimento all'Atto d'intesa Stato-Regioni pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale. n.39 del 17/2/1992.

ART. 2
DIRITTO DI ACCESSO

1 - E' consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, l'accesso alla piscina comunale "Ermenegildo Zegna", per svolgere le attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed il calendario fissato in sede gestionale.

2 - Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) amministrazione comunale
- b) istituti scolastici
- c) nuoto libero
- d) uso esclusivo del gestore per lo svolgimento di corsi di nuoto
- e) enti pubblici e associazioni di disabili
- f) società, cooperative e associazioni sportive affiliate a Federazioni e/o Enti aderenti al CONI
- g) enti e gruppi di promozione sportiva
- h) gruppi occasionali per lo svolgimento di attività natatorie

3 - Le scuole, per le attività d'educazione fisica natatoria, potranno usufruire dell'impianto sportivo comunale e delle relative attrezzature, che saranno a tal fine a loro completa disposizione in base ad accordi da convenirsi fra Autorità Scolastiche, Amministrazione Comunale ed Ente Gestore.

4 - Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza, per quelle locali.

ART. 3 MODALITÀ D'USO

1 - L'orario di utilizzo dell'impianto sportivo sarà determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 23,00 alle 08,00.

2 - Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita dall'impianto.

3 - Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

4 - L'accesso ai luoghi di attività natatoria è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.

5 - Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possono incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo dell'impianto.

6 - Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.

7 - Ai sensi della legislazione vigente, nei locali dell'impianto è vietato fumare

ART. 4 SORVEGLIANZA

1 -A tutti i locali dell'impianto sportivo, hanno accesso per funzioni di vigilanza, il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Pubblica Vigilanza.

2 - Il personale preposto dal gestore ed il custode, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:

Vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;

Segnala, anche al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati all'impianto durante l'uso;

Fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

3 - Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

ART. 5 CORRETTO UTILIZZO

1 - L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di attività natatoria, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

2 - Non è consentito l'accesso all'area di attività natatoria ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile.

3 - I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di attività sportive natatorie e di associazionismo sportivo, compresa l'assicurazione degli atleti e l'eventuale certificazione d'idoneità medica, se prescritta. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

4 - Il gestore è tenuto all'aggiornamento professionale previsto dalle Norme CONI di settore.

Art. 6 AUTORIZZAZIONI ALL'USO A TERZI DELL'IMPIANTO PER ALLENAMENTI ED ALTRE ATTIVITÀ'

1 - I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ad esclusione dell'amministrazione comunale, gli istituti scolastici, il nuoto libero ed il gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale, possono utilizzare l'impianto sportivo, o una sua parte, per le attività di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle concorrenziali rispetto all'attività del gestore.

2 - Quanti intendono ottenere in concessione l'uso dell'impianto, o di una sua parte, sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 30 giugno, domanda scritta all'amministrazione comunale contenente i seguenti dati:

- a) dati anagrafici, codice fiscale, recapito e funzione rappresentativa del richiedente;
- b) motivi per cui si richiede l'uso dell'impianto;
- c) date ed orari di utilizzo preventivato;
- d) partecipanti previsti;
- e) dichiarazione d'obbligo alla stipula di idonea copertura assicurativa per l'attività dei partecipanti dalle conseguenze che possono derivare dalla pratica sportiva e dichiarazione liberatoria;
- f) dichiarazione d'obbligo alla presentazione di certificati medici di idoneità fisica all'attività di tutti i partecipanti;
- g) dichiarazione d'obbligo alla presenza durante lo svolgimento dell'attività di idonei accompagnatori in grado di assumersi ogni responsabilità;

h) altre notizie utili sulla natura dell'iniziativa promossa.

3 - La suddetta domanda andrà integrata con la presentazione:

a - per le società e/o associazioni:

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto sociale;

b - per singoli richiedenti a nome di gruppi spontanei:

- elenco e dati anagrafici di almeno cinque partecipanti all'iniziativa con delega sottoscritta al richiedente per la rappresentanza;

4 - Le richieste non conformi non saranno prese in considerazione. E' ammesso il riferimento a documentazioni allegate in precedenti richieste, purché espressamente indicate.

5 - Le richieste presentate potranno trovare a accoglimento all'interno del calendario predisposto ai sensi dell'articolo 8, con i seguenti criteri di valutazione:

- importanza dell'attività sportiva;
- numero di partecipanti previsti;
- ordine di presentazione della richiesta.

6 - Le assegnazioni saranno effettuate dalla Giunta, sentito il gestore, e potranno essere diverse dalle richieste prodotte, fatta salva la facoltà di rinuncia del richiedente.

7 - Qualora durante l'anno all'interno del calendario predisposto ai sensi dell'articolo 8 vi siano degli spazi liberi potranno essere accolte altre richieste.

8 - Quindici giorni prima dell'inizio dell'attività dovranno essere comprovate le dichiarazioni di cui ai punti e), f) e g) del secondo comma e corrisposte le tariffe al gestore, pena l'automatica decadenza dell'assegnazione.

ART. 7

UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

1 - Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per proprie attività o manifestazioni l'impianto sportivo, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale, con il gestore e comunque per un numero massimo di cinque giornate all'anno;

2 - Sempre in sede convenzionale, sarà disciplinato l'utilizzo della piscina comunale da parte delle scuole.

ART. 8

FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1 - Il calendario e l'orario delle attività relative all'impianto sportivo è stabilito dal Comune e dal gestore, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto;

2 - Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune e del gestore. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.

ART. 9 TARIFFE

1 - L'utilizzo dell'impianto sportivo, nonché l'assistenza a gare sportive e manifestazioni di attività varie, sono soggette al pagamento di tariffe, intese quali corrispettivi d'uso, secondo le modalità stabilite in sede convenzionale di gestione;

2 - Le tariffe, decise con atto deliberativo, per la piscina comunale "Ermenegildo Zegna", sono determinate:

- a) tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo dell'impianto a tutta la popolazione del Comune;
- b) tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico impianto;
- c) la prima determinazione avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie del Comune e della legislazione vigente, rapportate alle spese gestionali. All'atto della stipula della convenzione per la gestione dovranno risultare chiaramente riportate; dovrà altresì, in tale sede essere riportata la dichiarazione esplicita di accettazione del gestore;
- d) nel corso della gestione, le tariffe potranno essere modificate, con atto deliberativo, di comune accordo tra Comune e gestore.

ART. 10 VIGILANZA COMUNALE

1 - Il Comune, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.

2 - Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, all'impianto ed alle scritture contabili del gestore.

3 - Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al gestore. Al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.

4 - Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.

ART. 11
PENALITÀ

1 - Nell'impianto sportivo, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

ART. 12
TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

1 - Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Servizio della Polizia Municipale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato.

2 - A tali fini gli Organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.